

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(D'ALEMA)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(AMATO)

**col Ministro dell'economia e delle finanze**

(PADOA-SCHIOPPA)

**col Ministro dello sviluppo economico**

(BERSANI)

**col Ministro del commercio internazionale**

(BONINO)

**col Ministro dei trasporti**

(BIANCHI)

**e col Ministro del lavoro e della previdenza sociale**

(DAMIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 AGOSTO 2007

---

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a New Delhi il 19 febbraio 1993, fatto a New Delhi il 13 gennaio 2006

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	6
Analisi tecnico-normativa .....	»	15
Disegno di legge .....	»	18
Testo del protocollo in lingua ufficiale .....	»	20
Testo del protocollo in lingua facente fede .....	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - Il Protocollo alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, ratificata ai sensi della legge 14 luglio 1995, n. 319, di modifica del quale ci si accinge ad illustrare i contenuti normativi costituisce uno strumento diretto ad integrare la vigente disciplina convenzionale ed a disciplinare in maniera più equilibrata i rapporti economico-fiscali tra l'Italia e l'India; ciò allo scopo di creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani competitivo e non discriminatorio.

Interesse primario da parte italiana è stato il contenimento delle richieste indiane concernenti l'ampliamento del concetto di stabile organizzazione e, nel contempo, l'abbassamento delle aliquote di ritenuta di imposta; ciò con particolare riguardo a quella norma convenzionale attualmente vigente che consente all'India di operare un prelievo del 20 per cento sui compensi erogati a fronte di servizi tecnici.

L'obiettivo italiano è stato dunque duplice, volto sia alla limitazione delle richieste indiane in tema di stabile organizzazione, sia all'abbassamento delle predette aliquote. L'effetto di tale azione negoziale risulterà positivo non solo in termini di conservazione del gettito, ma anche in quanto porrà gli operatori economici italiani in India in una posizione sicuramente non discriminatoria e possibilmente favorevole rispetto agli investitori di altri Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

In particolare, per quanto riguarda la stabile organizzazione (lettera B) del Protocollo) l'iniziale proposta indiana in tema di fornitura di servizi (che includeva i servizi «manageriali», oltre quelli rientranti nel campo di applicazione dell' articolo sui com-

pensi per servizi di natura tecnica, prevedendone l'imponibilità con una durata di 90 giorni complessivi in un periodo di 12 mesi o 30 giorni nei casi di attività rese da parte di una impresa associata all'impresa principale), è stata limitata alla concessione della analoga clausola del modello dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che prevede la configurazione di una stabile organizzazione nel caso di attività di servizi, fornite nel contesto di uno stesso progetto o di progetti collegati, oltre la soglia minima dei sei mesi, nel corso dell'anno fiscale considerato.

Inoltre è stata accolta la disposizione in base alla quale anche l'attività assicurativa di raccolta di premi e la sola assicurazione dei rischi rientrano nella potestà impositiva dello stato della fonte. Se a prima vista detta clausola può sembrare una concessione a favore della controparte, si fa presente che, nella sostanza, la vigente norma convenzionale in materia (più ampia dell'analoga inclusa nel modello OCSE) conduce al medesimo effetto. Dunque la nuova clausola riveste fondamentalmente un valore interpretativo.

In tale contesto si inserisce anche la proposta italiana, rappresentata nelle due clausole (lettera C)), aventi lo scopo di fornire una più precisa guida interpretativa al principio basilare secondo il quale ad una stabile organizzazione debbano essere attribuiti unicamente gli utili ad essa riferibili; ciò con l'intenzione di precisare i limiti della potestà impositiva dello stato della fonte, a fronte di esperienze controverse verificatesi al riguardo, con *partners* negoziali aventi analogo grado di sviluppo economico dell'India.

Sempre in tema di imposizione dei redditi di impresa percepiti attraverso stabili orga-

nizzazioni, è stata anche accolta una clausola (lettera M)) che, in deroga al principio di non-discriminazione, ammette aliquote di imposta più elevate rispetto a quelle stabilite per le società residenti.

Deve farsi presente che, effettivamente, per quanto riguarda l'aliquota dell'imposta sui redditi delle società residenti in India, essa è stabilita dalla legge in misura inferiore rispetto a quella che colpisce i redditi delle società non-residenti. In particolare, le società di diritto indiano scontano un'imposta del 35 per cento, mentre l'imposta prevista in capo ai redditi delle stabili organizzazioni di imprese non-residenti è del 40 per cento. Queste ultime, tuttavia, godono di una completa esenzione in ordine alle distribuzioni dei dividendi, che sono invece colpite da un prelievo del 12,50 per cento all'atto di distribuzione da parte delle società residenti.

Tale situazione perdura in India da oltre venti anni, ma, solo attualmente, la politica negoziale indiana ha operato una scelta di trasparenza, anche allo scopo di non ricevere accuse di *treaty overriding*; a tale riguardo si fa presente che lo stesso Income Tax Act 2003 (Section 90) stabilisce il carattere non discriminatorio della misura in questione, in considerazione della diversità dei trattamenti fiscali complessivamente considerati. È appena il caso di segnalare che le convenzioni indiane, da ultimo concluse con altri Paesi appartenenti all'OCSE, prevedono la clausola sopra descritta.

Per completezza di informazione, si fa ancora presente che, allo scopo di incoraggiare gli investimenti stranieri, la predetta legge fiscale indiana prevede l'istituto dell'*advance ruling* (Charter XLX B - Income Tax Act 1961 *as amended* in 2003).

Quale ulteriore risultato di incoraggiamento degli operatori economici non-residenti, si segnalano le clausole con cui si è intervenuti sulle aliquote previste per dividendi, interessi, canoni e compensi per servizi tecnici (lettere F), G) ed H)), stabilendo,

rispettivamente, un limite al prelievo nello stato della fonte del 10 per cento.

Si tratta di un sostanziale abbassamento delle aliquote esistenti, il cui effetto favorevole, si ribadisce, non si sostanzia solo in una diminuzione della misura del credito di imposta che l'erario italiano dovrà corrispondere all'operatore residente che ha investito in India, ma si riflette anche in termini di competitività degli imprenditori italiani, in quanto nessun Paese OCSE ha ottenuto, fino ad ora, aliquote minori.

Per quanto riguarda le imposte considerate, si ricorda che, nella prima tornata negoziale, da parte italiana, erano state fornite alla controparte spiegazioni circa l'abolizione dell'Imposta locale sui redditi (ILOR), e l'introduzione dell'Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), definita «equiparata» all'imposta soppressa dalla legge italiana. La delegazione indiana, che in quella sede aveva ritenuto opportuno non includere l'IRAP nel Protocollo di modifica, ha invece chiesto di riconsiderare la questione e, in seguito ad ulteriori approfondimenti in merito al funzionamento della particolare imposta, ha consentito l'inserimento della stessa nella Convenzione (lettera A) del Protocollo).

Si descrivono inoltre, le ulteriori clausole presenti nel Protocollo.

La clausola di cui alla lettera D) del Protocollo produce l'ampliamento dell'ambito applicativo delle disposizioni concernenti il traffico internazionale (nella Convenzione italo-indiana oggetto di due distinti articoli per il traffico aereo e marittimo, entrambi con la previsione del criterio impositivo della residenza), anche agli utili che derivano dall'utilizzo o dal noleggio dei *containers*.

La disposizione di cui alla lettera E) si pone nell'ambito della tematica dei prezzi di trasferimento, e concerne in particolare gli aggiustamenti degli ammontari di imposta nel caso di transazioni fra dette imprese. Naturalmente da parte italiana si è proposta la variazione al modello OCSE, dettata dalla nostra legislazione interna (articolo 76,

comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) che prevede la possibilità di effettuare gli aggiustamenti in diminuzione solo attraverso la procedura amichevole.

La disciplina dei pagamenti pensionistici è stata corredata da una clausola interpretativa (lettera K)), in linea con la prassi negoziale seguita negli ultimi anni, in base alla quale pagamenti effettuati in un'unica soluzione alla cessazione della vita lavorativa si considerano rientranti nel campo di applicazione dell'articolo in materia. Ciò fa salva la potestà impositiva italiana ed anche qualora l'India introducesse la tassazione in ordine alle predette remunerazioni, il diritto dello Stato italiano rimarrebbe impregiudicato, dovendo lo Stato indiano, quale eventuale nuovo Stato di residenza del beneficiario, concedere il credito di imposta per l'imposta pagata in Italia.

Per quanto concerne il trattamento delle remunerazioni erogate nel quadro dello svolgimento di funzioni pubbliche (lettera L)), in linea con le esigenze segnalate dal Ministero degli affari esteri, è stata negoziata una clausola in base alla quale resteranno imponibili in India solo i redditi percepiti dai contrattisti che siano residenti e nazionali indiani senza avere la nazionalità italiana.

La clausola conclusiva (lettera N)) ha lo scopo di fare salva la normativa interna avente lo scopo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, ciò conformemente alla prassi negoziale italiana recentemente seguita, onde sancire l'applicabilità delle normative italiane relative ai trasferimenti fittizi della residenza (articolo 2, comma 2-bis, del TUIR), alla limitazione della deducibilità degli elementi negativi del reddito (articolo 110, comma 10, del TUIR), nonché alle controllate estere (articolo 167 del TUIR), senza che si profilino fenomeni di *treaty-overriding*.

Si fa infine presente che, successivamente alla parafatura del Protocollo, le Autorità fiscali indiane hanno espresso l'intenzione di corredata lo stesso di una ulteriore modifica, riguardante l'articolo 16 della Convenzione, in tema di lavoro subordinato. Si trascrive la formulazione proposta: «a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e».

Da parte italiana è stato dato l'assenso a detta proposta, in quanto rientra nella prassi negoziale del nostro Paese, esprimendo, altresì, l'opportunità di adeguare l'analoga formula nell'articolo 15 (professioni indipendenti), per uniformità di trattamento.

## RELAZIONE TECNICA

*1. Premessa*

In relazione alla prossima entrata in vigore del protocollo di modifica della convenzione contro le doppie imposizioni siglata il 19 febbraio 1993 tra l'Italia e l'India, sottoponiamo alla attenzione talune osservazioni preliminari in merito ai riflessi fiscali che, in termini di gettito, potrebbero derivare dalle proposte modifiche alle disposizioni convenzionali.

A tale riguardo sono state prese in esame le proposte modifiche alla convenzione e quindi quelle concernenti: l'estensione del regime convenzionale all'Irap (articolo 2), l'estensione della nozione di stabile organizzazione (cfr. l'inserimento della clausola 1 al paragrafo 2 dell'articolo 5 nonché l'introduzione, in seno all'articolo 5, del nuovo paragrafo 5), gli utili di impresa (articolo 7), la navigazione aerea e quella marittima (articoli 8 e 9), le imprese associate (articolo 10), i dividendi (articolo 11), gli interessi (articolo 12), i canoni (articolo 13), le pensioni (articolo 19), le funzioni pubbliche (articolo 20) ed infine la regola di non discriminazione (articolo 25).

Va precisato che le considerazioni e le relative valutazioni che seguono sono state compiute sulla base dei dati e delle informazioni disponibili per l'anno 2003 e ricavati dalle dichiarazioni annuali dei sostituiti d'imposta mod. 770/2004.

*2. L'Irap (articolo 2)*

La proposta di modifica della Convenzione affronta la questione della cosiddetta «accredibilità» dell'Irap.

Pur tuttavia, la novella non affronta la delicata questione della detrazione dell'Irap a fronte delle imposte dovute in India nell'ottica della eliminazione della discrasia dei criteri di determinazione della base imponibile Irap rispetto ai corrispondenti criteri applicabili alle imposte dirette nell'altro Stato contraente.

Si è, quindi, operata una mera sostituzione dell'abrogata imposta locale sui redditi con la nuova imposta entrata in vigore a partire dal 1° gennaio 1998.

La nuova previsione non dovrebbe determinare alcun riflesso sul gettito essendo nella sostanza finalizzata a operare una mera successione, in seno al contesto della normativa convenzione, dell'ILOR con l'IRAP.

*Incidenza sul gettito: Nessuna variazione*

\* \* \*

### *3. La definizione di stabile organizzazione (articolo 5)*

Le modifiche proposte riguardano l'estensione delle ipotesi nelle quali è possibile configurare una stabile organizzazione: in particolare, ai fini dell'applicazione della Convenzione si propone che possa essere qualificata come stabile organizzazione: «la fornitura di servizi... da parte di un'impresa attraverso suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini» nell'ipotesi in cui le attività di detta natura eccedano l'arco temporale semestrale.

Altresì, la novella inserisce un paragrafo 5 all'articolo 5 della Convenzione Italia-India il quale configura la nozione di stabile organizzazione nell'ipotesi di raccolta premi o nell'assicurazione di rischi da parte di un'impresa di assicurazione di uno Stato contraente, realizzata tramite una persona diversa da un agente che goda di uno *status* indipendente.

Le due disposizioni in esame potrebbero in astratto determinare variazioni di gettito in considerazione dell'estensione della nozione di stabile organizzazione e della contestuale applicazione del principio di attrazione del reddito alla stabile; tali variazioni, pur tuttavia, nell'ottica del presente elaborato, debbono considerarsi non rilevabili in mancanza di informazioni riguardanti la fornitura di servizi da parte di un'impresa dell'altro Stato contraente o l'attività di raccolta premi o di assicurazione da parte di un'impresa dell'altro Stato contraente.

*Incidenza sul gettito: Nessuna variazione*

\* \* \*

### *4. Gli utili delle imprese (articolo 7)*

Tale disposizione ha lo scopo di definire il luogo e le modalità di tassazione del reddito d'impresa, atteso che – come precisato anche dal commentario al modello OCSE – il termine di utile deve intendersi comprensivo di qualsiasi reddito derivante dall'esercizio dell'attività d'impresa.

Con riferimento agli utili dell'impresa il protocollo di modifica effettua una precisazione della regola individuata dall'articolo 7, comma primo, della Convenzione secondo la quale quando un'impresa di uno Stato contraente esercita nell'altro Stato un'attività per mezzo di una stabile organizzazione questo altro Stato può tassare gli utili dell'impresa, *ma soltanto per la parte attribuibile alla stabile organizzazione* (cd. limitazione della forza attrattiva della stabile organizzazione).

In particolare, il protocollo stabilisce che nel caso di contratti riguardanti cantieri di costruzione e di montaggio eseguiti da un'impresa di uno Stato contraente per il mezzo di una stabile organizzazione localizzata nell'altro Stato, gli utili afferenti a detta stabile organizzazione non sono necessariamente determinati sulla base dell'ammontare complessivo dei corrispettivi pattuiti nel contratto effettivamente eseguito dalla stabile organizzazione nello Stato in cui essa è localizzata, ma sono determinati sulla scorta della quota degli introiti derivanti dal contratto medesimo ed attribuibili all'attività svolta attraverso la stabile organizzazione.

Conseguentemente i redditi prodotti in Italia da imprese indiane, se non attribuibili alla stabile organizzazione (per effetto della diretta riferibilità dell'attività svolta con gli introiti pattuiti), potranno essere tassati in Italia soltanto in base alle regole previste dagli altri articoli della Convenzione e quindi potrebbero anche essere non tassabili in Italia a causa di specifiche esenzioni previste dal trattato.

Tuttavia, in base ai dati fiscali disponibili non si è in grado di poter stimare la significatività delle possibili variazioni derivanti dall'applicazione della menzionata specificazione contenuta nel richiamato protocollo.

Si ritiene opportuno rilevare che la variazione normativa non dovrebbe comportare una significativa variazione di gettito.

*Incidenza sul gettito: Nessuna variazione*

\* \* \*

##### *5. La navigazione marittima ed aerea (articoli 8 e 9)*

Il protocollo di modifica con riferimento agli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi prevede una estensione della ipotesi applicativa individuata dall'articolo 9, comma 4, della Convenzione secondo il quale negli utili derivanti dall'esercizio di navi in traffico internazionale sono inclusi quelli scaturenti dall'impiego o dall'affitto di *containers* effettuati in connessione con il trasporto di merci in traffico internazionale.

A tale riguardo, la novella specifica che rientrano in tali utili anche quelli derivanti dall'impiego o dal noleggio di *containers* che costituiscono utili occasionali e secondari rispetto all'esercizio in traffico internazionale.

In mancanza di specifici dati o informazioni riguardanti la specificazione contenuta nel protocollo di modifica (puntualizzazione che dovrebbe interessare solo alcune ipotesi applicative del tutto marginali), non si è in grado di formulare una stima della possibile diminuzione di gettito.



*Incidenza sul gettito:* Non rilevante stante l'eseguità delle fattispecie applicabili

\* \* \*

#### 6. *Le imprese associate (articolo 10)*

La novella, con riferimento alla disciplina delle imprese associate, introduce all'articolo 10 della Convenzione una disposizione in forza della quale nel caso in cui uno Stato contraente provveda ad includere fra gli utili di un'impresa anche i redditi maturati da un'altra impresa e già assoggettati a tassazione presso l'altro Stato, quest'ultimo Stato può provvedere ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili.

In particolare, tale aggiustamento è effettuato nell'ipotesi in cui detti utili sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate fra le due imprese fossero state quelle convenute fra imprese indipendenti (*arm's length principle*).

Inoltre, la novella normativa prevede che tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole individuata dall'articolo 26 della Convenzione.

Ebbene, la disposizione appena esaminata a causa della scarsa frequenza applicativa, non dovrebbe generare significative variazioni di gettito.

*Incidenza sul gettito:* Non rilevante

\* \* \*

#### 7. *I dividendi (articolo 11)*

Le proposte modifiche potrebbero determinare variazioni sul gettito con particolare riferimento alle minori ritenute operate sui dividendi distribuiti da società italiane a soggetti residenti in Italia.

In base all'attuale disciplina interna e convenzionale, ai dividendi corrisposti a società residenti in uno dei due Stati contraenti da società residenti nell'altro Stato si applica la ritenuta secondo le modalità che seguono:

- l'aliquota convenzionale del 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi se sussiste il requisito del possesso di almeno il 10 per cento del capitale della società che paga i dividendi;
- l'aliquota interna del 12,5 per cento in caso di dividendi corrisposti a soggetti che detengono azioni di risparmio;
- l'aliquota convenzionale del 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi di distribuzione a soggetti cui si applica la Convenzione, diversi dalle società che detengono partecipazioni «qualificate»;

– infine, l'aliquota residuale interna del 27 per cento in conseguenza della inapplicabilità delle minori aliquote sopra menzionate.

Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche alla Convenzione Italia - India il quadro di riferimento dovrebbe risultare così modificato:

– l'aliquota interna del 12,5 per i dividendi corrisposti ad azionisti di risparmio;

– l'aliquota convenzionale del 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi in tutti gli altri casi che comunque rientrano nell'ambito applicativo della Convenzione Italia - India;

– l'aliquota residuale interna del 27 per cento qualora la disciplina convenzionale risulti inapplicabile ovvero la percezione del dividendo non riguardi azionisti di risparmio.

Ciò significa che, sul versante dei dividendi in uscita dall'Italia, le proposte modifiche dovrebbero determinare una diminuzione di gettito con riguardo a tutti i dividendi attualmente assoggettati all'aliquota convenzionale del 15 e del 25 per cento.

Ciò posto, l'esame dei dati per il 2003, risultanti dalle dichiarazioni mod. 770/2004, ha evidenziato che, a fronte di dividendi percepiti da soggetti residenti in India per complessivi 4.300 euro circa, vi sono circa 300 euro che sono stati assoggettati alla ritenuta interna del 12,5 per cento e 4.000 euro che hanno scontato la ritenuta interna del 27 per cento. In vero, nessun dividendo ha scontato le aliquote convenzionali del 15 per cento e del 25 per cento.

Ebbene, la riduzione dell'unica aliquota convenzionale al 10 per cento non dovrebbe avere significativo impatto sui dividendi corrisposti agli azionisti di risparmio e potrebbe interessare i dividendi che attualmente scontano la ritenuta interna del 27 per cento.

In particolare, si potrebbe stimare, in via del tutto prudenziale, che il 50 per cento dei dividendi assoggettati alla ritenuta del 27 per cento possano essere sottoposti alla ritenuta più favorevole di natura convenzionale del 10 per cento.

La riduzione di gettito sarebbe pertanto stimabile in via del tutto teorica ed avuto riguardo esclusivamente ai flussi in uscita dall'Italia in 340 euro (e pari alla differente applicazione della ritenuta del 10 per cento sull'ammontare di 2.000 euro ovvero la metà dei dividendi assoggettati alla aliquota interna del 27 per cento.  $2000 (27 \text{ per cento} - 10 \text{ per cento}) = 340$ ).

Infine, appare necessario segnalare che un parziale recupero della stimata perdita di gettito potrebbe essere generato per effetto del minor credito di imposta che potrebbe essere vantato da società o enti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata in India.

In effetti, a fronte della perdita di gettito conseguente alla riduzione (per alcune ipotesi) della ritenuta sui flussi (*rectius* utili distribuiti) in uscita verso società o enti fiscalmente residenti in India, sussiste un minor credito per imposte pagate in India, e quindi un recupero di gettito, chiesto in detrazione dai contribuenti residenti in Italia nella loro dichiarazione dei redditi in conseguenza della contestuale riduzione (per alcune ipotesi) della ritenuta operata in India.

Dovendo in questa sede provvedere ad una stima anche se forfettaria ed approssimativa di recupero del gettito conseguente al riconoscimento di un credito di imposta appare necessario compiere le seguenti considerazioni.

Dai dati Unico 2004 - società di capitali per l'anno di imposta 2003, emerge che i redditi prodotti in India ammontano a circa 13,5 milioni di euro, di cui circa 91.000 euro sotto forma di dividendi.

Occorre ulteriormente considerare, che ai sensi dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dettante la disciplina del credito per imposte pagate all'estero, le imposte pagate all'estero a titolo definitivo sono ammesse in detrazione dall'imposta netta fino alla concorrenza della quota di imposta italiana assolta (la creditabilità delle corrispondenti imposte pagate all'estero risulta essere pari a circa l'87 per cento).

Ne consegue che il credito di imposta utilizzabile, corrispondente alle aliquote convenzionali vigenti, è stimato in circa 17.000 euro. A seguito della diminuzione dell'aliquota convenzionale deriverebbe un minor credito di imposta per circa 9.000 euro.

*Incidenza sul gettito:* La diminuzione di gettito in considerazione della introduzione della nuova aliquota del 10 per cento ammonterebbe a euro 340. A tale stimata perdita va aggiunta la somma di euro 9.000 che verrebbe recuperata per effetto del minor credito d'imposta richiesto a rimborso da soggetti residenti in Italia. Recupero di gettito pari a 8.660 euro.

### 8. *Gli interessi (articolo 12)*

Con riferimento alla tassazione degli interessi stante la conferma del criterio impositivo concorrente dello Stato di residenza e di quello della fonte e limitatamente alle ipotesi di tassazione degli interessi nello Stato di provenienza, il protocollo di modifica della Convenzione introduce una nuova aliquota del 10 per cento.

Ebbene, in relazione ai riflessi fiscali derivanti dall'introduzione della novella è possibile precisare che:

– la novella introducendo una nuova aliquota pari al 10 per cento determina una riduzione di gettito con riguardo a tutti gli interessi allo stato attuale assoggettati alla aliquota convenzionale superiore del 15 per cento.

Ebbene, a quest'ultimo proposito sulla base della elaborazione dei dati della dichiarazione Mod. 770/2004 (quadro SF) emerge che su un totale di 4,3 milioni di euro di interessi pagati a soggetti residenti in India, non vi sono interessi assoggettati a ritenuta.

Anche per gli interessi, come per i dividendi, appare necessario segnalare che un effetto positivo di gettito potrebbe essere generato dal minor credito di imposta che potrebbe essere vantato da società o enti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata in India. Tuttavia, in base ai dati fiscali disponibili, non si è in grado di poter stimare la significatività delle possibili variazioni derivanti dall'applicazione della novella normativa.

La diminuzione di gettito derivante dalla riduzione dell'aliquota convenzionale si ritiene non significativa.

*Incidenza sul gettito:* Nessuna variazione di gettito

\* \* \*

### 9. *I canoni (articolo 13)*

Con riferimento alla tassazione dei canoni e dei corrispettivi per i servizi tecnici il protocollo di modifica della Convenzione Italia - India, pur facendo salvo il principio di imponibilità dei canoni anche nello Stato contraente da cui essi provengono oltre che nello Stato di residenza del percipiente, tuttavia introduce una significativa limitazione della potestà impositiva dello Stato di provenienza riducendo l'imposta applicabile dal 20 al 10 per cento dell'ammontare lordo dei proventi.

Dalla rilevazione eseguita per l'anno 2003 – come desunte dalle dichiarazioni dei sostituti d'imposta mod. 770 –, emerge che le *royalties* percepite da residenti in India e soggette a ritenuta convenzionale ammon-

tano a complessivi euro (178.000 + 192.000 =) 370.000 e che le ritenute applicate sono pari a euro (39.500 + 39.300) = 78.800

A seguito dell'entrata in vigore della proposta di modifica della disciplina convenzionale, le ritenute dovrebbero ridursi della metà (in conseguenza della riduzione dell'aliquota convenzionale dal 20 per cento al 10 per cento) e quindi di circa euro 39.400 con riduzione di gettito (di eguale importo) pari a euro 39.400 circa.

Anche per canoni potrebbe generarsi un effetto positivo di gettito dovuto al minor credito di imposta che potrebbe essere vantato da società o enti italiani per effetto della riduzione dalla ritenuta alla fonte operata in India. Sulla base dei dati fiscali disponibili non si è in grado di poter stimare la possibile variazione derivante dall'applicazione, in India, della nuova aliquota di ritenuta. In virtù della probabile esiguità dei relativi importi si ritiene, quindi, di poter mantenere, precauzionalmente, l'incidenza negativa di gettito rilevata.

*Incidenza sul gettito:* Perdita di gettito pari a circa euro 39.400

\* \* \*

#### 10. Pensioni (articolo 19)

La proposta di modifica si limita ad effettuare una ulteriore specificazione in ordine alla definizione di reddito da pensione.

*Incidenza sul gettito:* Nessuna variazione di gettito.

\* \* \*

#### 11. Funzioni pubbliche (articolo 20)

Le modifiche proposte concernono l'implementazione della disciplina riguardante il trattamento ai fini tributari delle remunerazioni corrisposte per lo svolgimento di una funzione pubblica.

La novella, sul punto, potrebbe in astratto determinare una variazione di gettito in considerazione dello specifico ambito applicativo, variazione che però, nell'ottica del presente elaborato, non può considerarsi rilevabile.

*Incidenza sul gettito:* Non rilevabile

\* \* \*

*12. Non discriminazione (articolo 25)*

Non si rinvengono nella proposta di modifica novità sostanziali, ad eccezione dell'introduzione, al paragrafo 2, di uno specifico criterio di interpretazione.

Stante la particolare finalità e l'ambito applicativo della clausola predetta, non è possibile ipotizzarne gli effetti sul gettito.

*Incidenza sul gettito:* Nessuna variazione di gettito

*Entrata in vigore ed effetti sul gettito*

Nell'ipotesi di entrata in vigore della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia ed India nel secondo semestre 2007 l'effetto di cassa sul gettito sarebbe il seguente:

2007	2008	2009	2010
- 19.800	- 35.240	- 30.740	- 30.740

gli importi sono in euro e si riferiscono al saldo.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto:

## a) Necessità dell'intervento normativo.

La necessità di procedere alla negoziazione di un Protocollo di modifica della vigente Convenzione per evitare le doppie imposizioni deriva dall'esigenza di disciplinare in maniera più equilibrata i rapporti economico-fiscali tra l'Italia e l'India; ciò allo scopo di creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani competitivo e non discriminatorio;

## b) Analisi del quadro normativo.

Si è proceduto alla modifica dei seguenti articoli della vigente Convenzione:

- articolo 2 «Imposte considerate»;
- articolo 5 «Stabile organizzazione»;
- articolo 7 «Utili di impresa»;
- articolo 10 «Imprese associate»;
- articolo 11 «Dividendi»;
- articolo 12 «Interessi»;
- articolo 13 «Royalties»;
- articolo 15 «Professioni indipendenti»;
- articolo 16 «Professioni dipendenti»;
- articolo 19 «Pensioni»;
- articolo 20 «Funzioni pubbliche»;
- articolo 25 «Non-discriminazione».

## c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 128 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del patto internazionale *de quo* - al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia - modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all'ordinamento interno.

- d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

La disciplina contenuta nel Protocollo di modifica della Convenzione tra l'Italia e l'India per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall'Italia, non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in India, a cui sarà applicabile la nuova disciplina, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall'Italia con Stati membri dell'Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l'entrata in vigore del Protocollo in esame non abbia alcuna incidenza sull'attuale ordinamento comunitario.

- e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto l'Accordo in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

- f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

- g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Ai sensi dell'articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, l'articolo 80 della Costituzione prescrive l'intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l'entrata in vigore del Protocollo in esame è pertanto obbligatoria l'approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

## 2) Elementi di *drafting* e linguaggio normativo:

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le definizioni normative non si discostano, nella sostanza, da quelle contenute in precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.



Inoltre, il paragrafo 2 dell'articolo 3 della modificanda Convenzione specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

*b)* Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera *c)* del primo paragrafo.

*c)* Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera *c)* del primo paragrafo.

*d)* Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il Protocollo modificativo in esame, per sua natura, comporta l'abrogazione di disposizioni presenti nella Convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi vigenti tra i due Paesi, nelle parti che vengono sostituite dal Protocollo (si veda punto *b)*).

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, firmata a New Delhi il 19 febbraio 1993, fatto a New Delhi il 13 gennaio 2006.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dalla lettera P) del Protocollo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in complessivi euro 20.000 per l'anno 2007, euro 35.000 per l'anno 2008 ed euro 31.000 a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## PROTOCOLLO

DI MODIFICA ALLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'INDIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, FIRMATA A NUOVA DELHI IL 19 FEBBRAIO 1993.

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'India, desiderosi di concludere un Protocollo che modifica la Convenzione tra le parti contrattanti per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e relativo Protocollo Aggiuntivo, firmati a Nuova Delhi il 19 febbraio 1993 (qui di seguito, "la Convenzione"),

hanno convenuto quanto segue:

A) Con riferimento all'Articolo 2 (Imposte Considerate), nell'elenco delle imposte italiane, l'imposta di cui al paragrafo 2, lettera b) numero (3) "l'imposta locale sui redditi" è soppressa e sostituita dalla seguente:

(3) l'imposta regionale sulle attività produttive.

B) Con riferimento all'Articolo 5 (Stabile Organizzazione):

i) al paragrafo (2), è inserita la nuova clausola (k), dopo la clausola (j):

"(k) la fornitura di servizi, compresi i servizi di consulenza, da parte di un'impresa attraverso suoi dipendenti o altro personale ingaggiato dall'impresa per tali fini, ma soltanto laddove le attività di detta natura (per lo stesso progetto o per un progetto collegato) continuino nel paese per un periodo o periodi che oltrepassino sei mesi in un periodo di dodici mesi";

ii) è inserito un nuovo paragrafo 5 del seguente tenore:

"Nonostante le precedenti disposizioni del presente Articolo, si considera che un'impresa di assicurazioni di uno Stato Contraente, ad eccezione delle riassicurazioni, abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato Contraente se raccoglie premi nel territorio di detto altro Stato o assicura rischi ivi situati tramite una persona diversa da un agente che goda di uno status indipendente, cui si applica il paragrafo 6";

iii) gli attuali paragrafi 5 e 6 sono rinumerati quali paragrafi 6 e 7.

C) Con riferimento all'Articolo 7 (Utili di Impresa):

Resta inteso che, laddove un'impresa di uno Stato Contraente effettui vendite di beni o merci oppure svolga attività nell'altro Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione ivi situata, gli utili "attribuibili a detta stabile organizzazione" saranno determinati soltanto su quella parte di introiti che sia attribuibile all'attività svolta attraverso detta stabile organizzazione.

Parimenti, nel caso di contratti relativi ad un cantiere di costruzione o di montaggio eseguiti da un'impresa di uno Stato Contraente attraverso una stabile organizzazione situata nell'altro Stato Contraente, gli utili di detta stabile organizzazione non sono necessariamente determinati sulla base dell'ammontare complessivo del contratto effettivamente eseguito dalla stabile organizzazione

nello Stato Contraente ove è situata la stabile organizzazione, ma sono determinati soltanto sulla base di quella parte degli introiti derivanti dal contratto che sono attribuibili all'attività svolta attraverso la stabile organizzazione.

D) Con riferimento agli Articoli 8 e 9 della Convenzione, gli utili derivanti dall'esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili comprendono gli utili derivanti dall'impiego o dal noleggio di container qualora tali utili costituiscono utili occasionali e secondari rispetto all'esercizio in traffico internazionale.

E) Il seguente paragrafo (2) è aggiunto all'Articolo 10 (Imprese Associate):

"2. Allorché uno Stato Contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato - e di conseguenza assoggetta a tassazione - gli utili sui quali un'impresa dell'altro Stato Contraente è stata tassata in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero stati realizzati dall'impresa del primo Stato se le condizioni convenute tra le due imprese fossero state quelle che si sarebbero convenute tra imprese indipendenti, detto altro Stato procede ad un aggiustamento appropriato dell'ammontare dell'imposta prelevata su quegli utili. Tali aggiustamenti dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'Articolo 26 della presente Convenzione."

F) L'attuale paragrafo 2 dell'Articolo 11 (Dividendi) è sostituito dal seguente:

"2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato Contraente di cui la società che paga i dividendi è residente ed in conformità della legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

Il presente paragrafo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi."

G) Con riferimento all'Articolo 12 (Interessi): nel paragrafo 2 le cifre e le parole "15 per cento" sono sostituite dalle cifre e parole "10 per cento".

H) Con riferimento all'Articolo 13 (Canoni e Corrispettivi per Servizi Tecnici): nel paragrafo 2 le cifre e le parole "20 per cento" sono sostituite dalle cifre e parole "10 per cento".

I) Con riferimento all'Articolo 15 (Professioni Indipendenti), il paragrafo 1.a) è soppresso e sostituito dal seguente paragrafo:

"1....

a) soggiorna in detto altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, o"

J) Con riferimento all'Articolo 16 (Lavoro Subordinato), il paragrafo 2.a) è soppresso e sostituito dal seguente paragrafo:

"2....

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato Contraente per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e"

K) Con riferimento all'Articolo 19 (Pensioni) della Convenzione, resta inteso che le pensioni e le altre remunerazioni di natura analoga comprendono le indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga corrisposte in relazione ad un cessato impiego all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica."

- L) Con riferimento all'Articolo 20 (Funzioni Pubbliche) i paragrafi 1.b) e 2.b) sono soppressi e sostituiti dai seguenti paragrafi:

"1. a) .....

b) Nonostante le disposizioni del comma 1 a) del presente Articolo, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora i servizi siano resi in detto altro Stato ed il beneficiario sia un residente di detto altro Stato, che:

- (i) abbia la nazionalità di detto altro Stato, senza avere la nazionalità del primo Stato; oppure
- (ii) senza avere la nazionalità del primo Stato, non sia divenuto residente di detto altro Stato solamente al solo scopo di rendervi i servizi.

2. a) .....

b) Tuttavia, tali pensioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato Contraente qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne abbia la nazionalità, senza avere la nazionalità dello Stato dal quale ritrae la pensione".

- M) Con riferimento all'Articolo 25 (Non Discriminazione) dopo il primo periodo del paragrafo 2 è aggiunto il seguente testo:

"La presente disposizione non può essere interpretata nel senso di impedire ad uno Stato Contraente di assoggettare ad imposizione gli utili di una stabile organizzazione che una società dell'altro Stato Contraente ha nel primo Stato con un'aliquota d'imposta maggiore di quella prelevata sugli utili di una società analoga del primo Stato Contraente, né nel senso di essere in contrasto con le disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 7".

- N) Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano l'applicazione da parte degli Stati Contraenti della legislazione fiscale nazionale finalizzata alla prevenzione dell'evasione e dell'elusione fiscale.

- O) Sarà introdotto l'Articolo 28 (Assistenza alla Riscossione) e gli attuali successivi articoli saranno rinumerati di conseguenza:

"

1. Gli Stati Contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza ai fini della riscossione delle imposte cui si applica la presente Convenzione, nonché ai fini degli interessi, delle spese e delle sanzioni civili relativi a tali imposte, indicati nel presente articolo con l'espressione "credito fiscale".
2. La richiesta di assistenza da parte dell'autorità competente di uno Stato Contraente ai fini della riscossione di un credito fiscale comprende:
  - (i) una certificazione da parte di detta autorità che attesti che, ai sensi della legislazione di detto Stato, il credito fiscale è stato definitivamente stabilito e riguarda un'imposta oggetto della Convenzione.
  - (ii) una copia ufficiale della notifica emessa dall'autorità competente a riscuotere l'imposta.
3. Ai fini del presente Articolo, un credito fiscale è definitivamente stabilito allorché uno Stato Contraente abbia diritto a riscuotere il credito stesso in base alla sua legislazione interna ed il contribuente non abbia altri diritti per opporsi alla riscossione. Lo Stato Contraente certifica di aver esaurito tutti i mezzi a sua disposizione per il recupero del credito fiscale.


4. L'ammontare riscosso dall'autorità competente di uno Stato Contraente in conformità al presente Articolo sarà fatto pervenire all'autorità competente dell'altro Stato Contraente. Tuttavia, il primo Stato Contraente ha diritto al rimborso delle eventuali spese, sostenute nel prestare la sua assistenza, nella misura reciprocamente convenuta tra le autorità competenti dei due Stati.
5. Le disposizioni del presente Articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati Contraenti l'obbligo di adottare provvedimenti amministrativi di natura diversa da quelli utilizzati per la riscossione delle proprie imposte o da quelli che sarebbero contrari all'ordine pubblico. //
- P) Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati non appena possibile.  
Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:
- i) in India, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta («previous year») che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno solare successivo a quello in cui il Protocollo entra in vigore;
  - ii) in Italia, con riferimento ai redditi imponibili per i periodi di imposta che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui il Protocollo entra in vigore.

Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando la Convenzione sarà in vigore.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto in duplice esemplare a New Delhi il 13 gennaio 2006, nelle lingue italiana, hindi e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di qualunque divergenza nell'interpretazione, prevarrà il testo in lingua inglese.

Per il Governo della  
Repubblica Italiana



Per il Governo della  
Repubblica dell'India



## PROTOCOL

AMENDING THE CONVENTION BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME, SIGNED AT NEW DELHI ON 19TH FEBRUARY, 1993.

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of India, desiring to conclude a Protocol to amend the Convention between the Contracting Parties for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, with Additional Protocol, signed at New Delhi on 19th February, 1993, (hereinafter referred to as "the Convention"),

have agreed as follows:

A) With reference to Article 2 (Taxes Covered), in the list of the Italian taxes, the tax listed at paragraph 2, letter b), number (3) the local income tax ("imposta locale sui redditi") shall be deleted and replaced by the following:

(3) the regional tax on productive activities (imposta regionale sulle attività produttive).

B) With reference to Article 5 (Permanent Establishment):

i) in paragraph (2), the new clause (k) will be introduced after clause (j);

"(k) the furnishing of services, including consultancy services, by an enterprise through employees or other personnel engaged by the enterprise for such purpose, but only where activities of that nature continue (for the same project or a connected project) within the country for a period or periods aggregating more than six months within any 12-month period";

ii) a new paragraph 5 shall be introduced as under:

"Notwithstanding the preceding provisions of this Article, an insurance enterprise of a Contracting State shall, except in regard to re-insurance, be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it collects premiums in the territory of that other State or insures risks situated therein through a person other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies";

iii) The existing paragraphs 5 and 6 will be re-numbered as paragraphs 6 and 7.

C) With reference to Article 7 (Business Profits):

It is understood that, where an enterprise of a Contracting State sells goods or merchandise or carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, the profits "as is attributable to that permanent establishment" shall be



determined only on that part of receipts which is attributable to the activity carried out through that permanent establishment.

Likewise, in the case of contracts for a building site or construction or assembly project carried out by an enterprise of a Contracting State through a permanent establishment situated in the other Contracting State, the profits of such permanent establishment shall not necessarily be determined on the total amount of the contract which is effectively carried out by the permanent establishment in the Contracting State where the permanent establishment is situated, but shall be determined only on the basis of that part of the receipts derived from the contract which is attributable to the activity carried out through the permanent establishment.

D) With reference to Article 8 and 9 of the Convention, profits from the operation in aircrafts or ships in international traffic shall include profits derived from the use or rental of containers if such profits are incidental to the operations in international traffic.

E) The following paragraph (2) shall be added to Article 10 (Associated Enterprises):

"2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State -and taxes accordingly- profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have been accrued to the enterprise of the first mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of the tax charged therein on those profits. Any such adjustment shall be made only in accordance with the mutual agreement procedure provided for by Article 26 of this Convention."

F) In Article 11 (Dividends), in paragraph 2 the following shall be substituted in place of the existing paragraph:

"2. However such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividend.

This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of profits out of which dividends are paid."

G) In Article 12 (Interest): In paragraph 2 the figures and words "15 per cent" shall be substituted by the figures and words "10 per cent".

H) In Article 13 (Royalty and Fee for Technical Services): In paragraph 2 the figures and words "20 per cent" shall be substituted by the figures and words "10 per cent".

I) In Article 15 (Independent Personal Services) paragraph 1.a) shall be deleted and replaced by the following:

"1.....

a) he is present in that other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12 months period commencing or ending in the fiscal year concerned, or"

- J) In Article 16 (Dependent Personal Services) paragraph 2.a) shall be deleted and replaced by the following:
- “2.....  
a) the recipient is present in the other Contracting State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any 12 months period commencing or ending in the fiscal year concerned; and”
- K) With reference to Article 19 (Pensions) of the Convention, it is understood that pensions and other similar remuneration shall include severance payments (indemnities) or similar lump sum payments made in consideration of past employment at the time of the termination of any office or employment of a person”.
- L) In Article 20 (Government service) paragraphs 1.b) and 2.b) shall be deleted and replaced by the following:
- “1. a).....  
b) Notwithstanding the provisions of sub-paragraph 1 a) of this Article, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that other State and the recipient is a resident of that other State, who:
- (i) is a national of that other State not being a national of the first-mentioned State; or
- (ii) not being a national of the first-mentioned State did not become a resident of that other State solely for the purpose of performing the services.
2. a)....  
b) However, such pension shall be taxable only in the other Contracting State if the individual is a resident of, and a national of, that State without having the nationality of the State from which pension is derived.”
- M) With reference to Article 25 (Non-discrimination) the following texts shall be added after the first sentence of paragraph 2:
- “This provision shall neither be construed as preventing a Contracting State from charging the profits of a permanent establishment which a company of the other Contracting State has in the first-mentioned State at a rate of tax which is higher than that imposed on the profits of a similar company of the first-mentioned Contracting State, nor as being in conflict with the provisions of paragraph 3 of Article 7”.
- N) Nothing in this Convention shall prevent either Contracting State in applying its domestic tax laws in order to prevent fiscal evasion and tax avoidance.
- O) New article 28 (Assistance in tax collection) shall be introduced and the existing following Articles shall be re-numbered consequently:
- //
1. The Contracting States undertake to lend assistance to each other in the collection of taxes to which this Convention relates, together with interest, costs, and civil penalties relating to such taxes, referred to in this Article as a “revenue claim”.
  2. Request for assistance by the Competent Authority of a Contracting State in the collection of a revenue claim shall include:


- (i) a certification by such Authority that, under the laws of that State, the revenue claim has been finally determined and concerns a tax covered by the Convention;
- (ii) an official copy of the notice issued by the Authority collecting the tax.
3. For the purpose of this Article, a revenue claim is finally determined when a Contracting State has the right under its internal law to collect the revenue claim and the taxpayer has no further rights to restrain collection. The requesting State shall certify that it has exhausted all means of recovery of the revenue claim.
4. Amount collected by the Competent Authority of a Contracting State pursuant to this Article shall be forwarded to the competent Authority of the other Contracting State. However, the first-mentioned Contracting State shall be entitled to reimbursement of costs, if any, incurred in the course of rendering such assistance to the extent mutually agreed between the competent Authorities of the two States.
5. Nothing in this Article shall be construed as imposing on either Contracting State, the obligation to carry out administrative measures of a different nature from those used in the collection of its own taxes or those which would be contrary to its public policy. //
- P) This Protocol shall be ratified and the instruments of ratification shall be exchanged as soon as possible.
- This Protocol shall enter into force on the date of exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect:
- i) in India, in respect of income assessable in any "previous year" commencing on or after the first day of April of the calendar year next following the calendar year in which the Protocol enters into force;
- ii) in Italy, in respect of income assessable in any taxable period commencing on or after the first day of January of the calendar year next following the calendar year in which the Protocol enters into force.

This Protocol shall remain into force as long as the Convention remains into force.

In Witness thereof the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Protocol.

Done in duplicate at New Delhi on the 13<sup>th</sup> January 2006, in the Italian, Hindi and English languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt when the English text shall prevail.

For the Government of  
the Italian Republic



For the Government of the  
Republic of India

